



Comune di Bagnolo Piemonte



Comune di Moretta



Città di Saluzzo



Città di Racconigi

Centrale Unica di Committenza

tra i Comuni di

BAGNOLO PIEMONTE - MORETTA - RACCONIGI - SALUZZO

Sede: Comune di Saluzzo, via Macallè 9 - 12037 Saluzzo

tel.: 0175.211311 | Fax: 0175.211328

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. PRAT DI RICONVERSIONE FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMUNE DI MORETTA

CUP J41E15000420004 CIG 6763177E34

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla **Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo**, con sede presso il **Comune di Saluzzo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN)**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto ***l'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. PRAT DI RICONVERSIONE FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMUNE DI MORETTA*** come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale allegato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Moretta n. 104 del 22.07.2016, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. b) del

d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Saluzzo quale Comune capofila della Centrale Unica di Committenza, sul profilo del committente <http://www.comune.saluzzo.cn.it> e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 90 del 05/08/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Moretta.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolato prestazionale
- 4) Schema di contratto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 è il Geom. Roberto Mina, indirizzo mail: ufficiotecnico@comune.moretta.cn.it

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione verrà comunicato all'atto della firma del contratto.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, misure e contabilità, assistenza al collaudo.

1.2. L'importo a base di gara ammonta a € **177.408.28 (euro centosettantasettemilaquattrocentoottoduecentoottanta/28)** così suddivisi:

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 69.263,83
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 37.045,75
- DIREZIONE LAVORI € 71.098,70

1.3. Si specifica che l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale

1.4. L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione Comunale e contributo regionale

1.5. Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dell'appalto verranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p), e dell'art. 46 del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara - purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13 - i seguenti soggetti:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2.2. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale

sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2.3. Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010.

2.4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2.5. I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, devono possedere le competenze professionali minime necessarie.

2.6. Si precisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, il servizio deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Le unità minime stimate (persone fisiche) per l'espletamento del servizio sono pari a n. 3 unità di cui almeno un geologo e un direttore tecnico per la struttura.

2.7. E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili, fermo restando che dovrà essere indicata quale, tra le **3 unità** minime indicate per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche, è la persona fisica incaricata della integrazione tra le stesse.

2.8. I nominativi indicati nella domanda sono vincolanti ed inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per cause di forza maggiore (decesso, perdita dei requisiti, ecc.); in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio della Stazione Appaltante, capacità e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. ►Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:

1. per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2. per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114;
3. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l’esclusione dalla gara**, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure avere in corso un provvedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.3. ►Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto **divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico, finanziario, tecnico e professionale avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. Tutta la documentazione di gara sopra indicata nelle premesse è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.saluzzo.cn.it>.

5.2. ►Il **sopralluogo sugli immobili interessati ai servizi è obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

5.3. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare, non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, apposita richiesta, all’Ufficio Tecnico del Comune di Moretta, al numero di FAX +39 0172-94907, indicando nome e cognome, n. telefono,

con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/PEC/FAX, cui indirizzare la convocazione.

5.4. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno due giorni di anticipo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall'Amministrazione a conferma dell'effettuato sopralluogo.

5.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché socio o dipendente dell'operatore economico concorrente.

5.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

5.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

6. Chiarimenti e informazioni

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti esclusivamente in forma scritta (in formato editabile) da inoltrare al RUP, all'indirizzo di PEC protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, almeno **dieci** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **quattro** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.saluzzo.cn.it/amministrazione/centrale-unica-di-committenza>

6.4. Sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza www.comune.saluzzo.cn.it/amministrazione/centrale-unica-di-committenza saranno pubblicate, altresì, con valore di notifica agli effetti di legge, eventuali rettifiche alla documentazione di gara, ove consentito.

6.5 Le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura di gara, agli eventuali chiarimenti di carattere generale richiesti dai concorrenti e alle convocazioni delle sedute della Commissione giudicatrice saranno tempestivamente pubblicate sul sito web della Centrale Unica di Committenza all'indirizzo www.comune.saluzzo.cn.it/amministrazione/centrale-unica-di-committenza e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a.** devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
- ii.** in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b.** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c.** devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

7.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate

ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice **costituisce causa di esclusione**. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice è fissata in € **1.000,00** (euro mille/00).

7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale.

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti e informazioni), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai singoli concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 31, comma 8, e dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

9.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

9.3. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dal/dagli stesso/i eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

9.4. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, per i servizi o forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.

10. Ulteriori disposizioni

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

10.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito www.comune.saluzzo.cn.it/amministrazione/centrale-unica-di-committenza.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e comunque non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione dei suddetti contratti sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione dei suddetti contratti è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, l'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara.

L'importo complessivo da rimborsare alla stazione appaltante per tali pubblicazioni è pari presuntivamente a € **1.000,00** (euro mille/00) oltre IVA.

10.7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e seguenti del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

11.2. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la quale sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 medesimo del Codice.

12. Pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad **€ 20,00** (euro venti/00) ai sensi e con le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

12.2. Qualora il concorrente non presenti il documento comprovante l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applica la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 20, sia per l'applicazione della sanzione sia per la regolarizzazione. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà comunque essere stato effettuato entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; qualora il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente interessato è **escluso dalla gara**.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

13.1.1. iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice], e iscrizione negli Albi professionali, Ordini o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

13.1.2. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo complessivamente pari ad almeno **€ 200.000,00** (euro duecentomila/00) I.V.A. esclusa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 83, comma 4, lettera a) ed all'allegato XVII del Codice.

In virtù del principio contenuto nell'art. 83 comma 5 del D. Lgs. 50/16 si evidenzia che il presente requisito viene richiesto in considerazione della dimensione e della complessità dell'intervento. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

13.1.3. l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria **pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

<i>ID opere</i>	<i>Importo lavori richiesto ≥</i>	<i>(In caso di Raggruppamento) Indicazione componente</i>	<i>Importo dei lavori</i>
<i>E.08</i>	<i>≥ € 420.537,35</i>		
<i>S.03</i>	<i>≥ € 121.193,51</i>		
<i>IA.01</i>	<i>≥ € 33.129,14</i>		
<i>IA.02</i>	<i>≥ € 50.000,00</i>		
<i>IA.03</i>	<i>≥ € 55.140,00</i>		

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

13.1.4. l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di **due** servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello **0,40 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; **tale requisito non è frazionabile.**

<i>ID opere</i>	<i>Servizi</i>	<i>Importo lavori richiesto ≥</i>	<i>(In caso di Raggruppamento) Indicazione componente</i>	<i>Servizio (descrizione del servizio)</i>	<i>Committente</i>	<i>Importo dei lavori (*)</i>
E.08	<i>1° servizio</i>	≥ € 168.214,94				
	<i>2° servizio</i>					
S.03	<i>1° servizio</i>	≥ € 48.477,40				
	<i>2° servizio</i>					
IA.01	<i>1° servizio</i>	≥ € 13.251,66				
	<i>2° servizio</i>					
IA.02	<i>1° servizio</i>	≥ € 20.000,00				
	<i>2° servizio</i>					
IA.03	<i>1° servizio</i>	≥ € 22.056,00				
	<i>2° servizio</i>					

Si precisa che, ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto. Il requisito non è frazionabile per raggruppamenti temporanei e consorzi stabili.

13.1.5 per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura minima pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

13.1.6 per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura minima pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico da raggiungere anche mediante la

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

13.4. Il requisito di cui al precedente paragrafo **13.1.1** - relativo all'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, all'iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice] - deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

13.5. Il requisito relativo al fatturato globale d'impresa di cui al precedente paragrafo 13.1.2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

13.6. Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

13.7. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4. lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

13.8. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4. lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono

essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o a mezzo corriere entro le ore 12.00 del giorno **08.09.2016**, esclusivamente all'indirizzo **Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo, presso il Comune di Saluzzo – Ufficio Protocollo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN)**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, entro le ore 12.00 del giorno **08.09.2016**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Saluzzo, sito in via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo. L'Ufficio Protocollo è aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30; il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; il mercoledì dalle 9.00 alle 14.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura ***Offerta per la gara a procedura aperta per affidamento dei servizi tecnici per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, misure e contabilità, assistenza al collaudo per i lavori presso la scuola elementare G. Prat di riconversione funzionale e abbattimento barriere architettoniche nel comune di Moretta- NON APRIRE***. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1)** "A - Documentazione amministrativa";
- 2)** "B - Offerta tecnica";
- 3)** "C - Offerta economica".

14.5. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

14.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. domanda di partecipazione (**Modello A**), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

15.1.1. *Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;*

15.1.2. *Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:*

a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;*

b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*

c. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*

15.2. dichiarazione sostitutiva (**Modello B**) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del Codice e precisamente:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 2, del Codice e precisamente che: nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 4, del Codice e precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o

quella dello Stato in cui sono stabiliti. *[N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Le disposizioni di cui all'art. 80, comma 4, del Codice non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.]*

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice e precisamente:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; *[N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];*

(oppure)

b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di[inserire riferimenti n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; *[N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];*

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. *[N.B.: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];*

d) di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;

e) di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 *[N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];*

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

(oppure)

l) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

5. che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n.114;

6. di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

[Si precisa che:

1. le attestazioni di cui ai succitati punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. le attestazioni di cui ai succitati punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6., nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. le attestazioni di cui al succitato punto 1. devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3, del Codice – anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara – e cioè:

- per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;*
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;*
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;*
- per gli altri tipi di società e i consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.*

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può

essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.].

15.3. dichiarazione sostitutiva (**Modello C**) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a.** indica l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
- b.** indica l'Albo o Ordine professionale nel cui registro è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- c.** indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- d.** attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- e.** attesta:
 - 1.** di possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo complessivamente pari ad almeno € **200.000,00** (euro duecentomila/00) I.V.A. esclusa, ai sensi del

combinato disposto di cui all'art. 83, comma 4, lettera a) ed all'allegato XVII del Codice.

2. l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria **pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

<i>ID opere</i>	<i>Importo lavori richiesto ≥</i>	<i>(In caso di Raggruppamento) Indicazione componente</i>	<i>Importo dei lavori</i>
<i>E.08</i>	<i>≥ € 420.537,35</i>		
<i>S.03</i>	<i>≥ € 121.193,51</i>		
<i>IA.01</i>	<i>≥ € 33.129,14</i>		
<i>IA.02</i>	<i>≥ € 50.000,00</i>		
<i>IA.03</i>	<i>≥ € 55.140,00</i>		

3. l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di **due** servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore allo **0,40 dell'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

<i>ID opere</i>	<i>Servizi</i>	<i>Importo lavori richiesto ≥</i>	<i>(In caso di Raggruppamento) Indicazione componente</i>	<i>Servizio (descrizione del servizio)</i>	<i>Committente</i>	<i>Importo dei lavori (*)</i>
<i>E.08</i>	<i>1° servizio</i>	<i>≥ € 168.214,94</i>				
	<i>2° servizio</i>					
<i>S.03</i>	<i>1° servizio</i>	<i>≥ € 48.477,40</i>				
	<i>2° servizio</i>					

IA.01	1° servizio	≥ € 13.251,66				
	2° servizio					
IA.02	1° servizio	≥ € 20.000,00				
	2° servizio					
IA.03	1° servizio	≥ € 22.056,00				
	2° servizio					

4. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura minima pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico;

5. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura minima pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

15.4. in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta, in capo all'impresa ausiliaria, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta

la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

15.5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

15.6. dichiarazione sostitutiva (**Modello D**) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

b. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Moretta con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.02.2014, reperibile sul sito istituzionale www.comune.moretta.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

c. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

15.7. documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e seguenti del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice.

15.8. dichiarazione sostitutiva (**Modello E**) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS, INAIL, CNPAG, EPAP, EPPI e INARCASSA e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d. dichiara in caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, le parti per le quali intende ricorrere al subappalto e indica la terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6, del Codice medesimo per i servizi o forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;

e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.9. ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC di € 20,00 (euro venti/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata prova di detto pagamento sarà causa di **esclusione**.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI [par. da 15.10. a 15.25.]

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.10. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.11. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

15.12. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

15.13. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

15.14. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

15.15. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.16. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

15.17. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.18. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.19. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.20. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

15.22. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.23. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.

82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.24. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

15.25. Il concorrente può inserire all'interno della busta "A – Documentazione amministrativa", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

16. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"

16.1. La busta "**B – Offerta tecnica**" deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale descrittivo prestazionale.

La suddetta relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti elementi:

ELEMENTO A - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, sul piano strutturale e sul piano impiantistico in relazione a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico

Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre servizi di Progettazione-volti in particolare alla ricerca di soluzioni tecniche e architettoniche a carattere ambientale, di risparmio energetico e a basso impatto ambientale e/o Direzione Lavori e/o Coordinamento delle Sicurezza in fase di Progettazione e/o Esecuzione riferiti a interventi ritenuti dal concorrente (intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento temporaneo presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto)

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali eseguiti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando .

I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza) o parziali, di cui almeno uno dovrà comprendere la Progettazione ed almeno uno dovrà comprendere la Direzione Lavori.

I servizi presentati dovranno inoltre evidenziare la **professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, sul piano strutturale e sul piano impiantistico in relazione a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.**

L'elemento A potrà essere presentato utilizzando non più di 10 (dieci cartelle) formato A4 (con stampa su una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11, margini superiore e inferiore 3 cm, destro e sinistro 2,5 cm. L'elemento A potrà essere eventualmente corredato da ulteriori massimo 5 (cinque) cartelle formato A4 ciascuna di una sola facciata, con interlinea e caratteri scelti dall'offerente, di layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi.

Nel computo delle 10 cartelle previste per la presentazione dell'elemento A e delle 5 cartelle previste per gli eventuali layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi, non si considerano l'eventuale copertina e l'eventuale indice. Eventuali ulteriori cartelle oltre alle 10 previste per la presentazione dell'elemento A e alle 5 cartelle previste per gli eventuali layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi non saranno oggetto di esame né di valutazione da parte della Commissione.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare:

- la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
- il luogo di esecuzione;
- il committente;
- il periodo di esecuzione;
- l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione di avere svolto l'incarico di progettazione e/o di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e/o di Direzione Lavori;
- la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico.

ELEMENTO B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico

Il concorrente dovrà illustrare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (nel rispetto anche di quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto).

L'elemento B potrà essere presentato utilizzando non più di 15 (quindici cartelle) formato A4 (con stampa su una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11, margini superiore e inferiore 3 cm, destro e sinistro 2,5 cm. L'elemento B potrà essere eventualmente corredato da ulteriori massimo 5 (cinque) cartelle formato A4 ciascuna di una sola facciata, con interlinea e caratteri scelti dall'offerente, di layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi.

Nel computo delle 15 cartelle previste per la presentazione dell'elemento A e delle 5 cartelle previste per gli eventuali layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi, non si considerano l'eventuale copertina e l'eventuale indice. Eventuali ulteriori cartelle oltre alle 15 previste per la presentazione dell'elemento A e alle 5 cartelle previste per gli eventuali layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi non saranno oggetto di esame né di valutazione da parte della Commissione.

In caso di aggiudicazione dell'appalto tutta la documentazione prodotta diventerà documento contrattuale che l'appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad osservare e realizzare.

17. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

17.1. Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il **Modello F**, allegato al presente disciplinare di gara e contenente, in particolare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA esclusa;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

17.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta **a pena di esclusione** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17.3. Il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale allegato al presente disciplinare riporta i dati

tecnici utili per la determinazione dell'offerta. Saranno ammesse soltanto offerte economiche che non superino l'importo a base di gara.

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice, in base ai seguenti criteri di natura qualitativa e quantitativa:

- elementi qualitativi: max punti **80**
- elementi quantitativi: max punti **20**

e così articolati:

1. Offerta tecnica: max punti 80, di cui:

- **Elemento A** - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, sul piano strutturale e sul piano impiantistico in relazione a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico: **max punti 30**;
- **Elemento B** – Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico: **max punti 50**.

2. Prezzo: max punti 20;

e mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (Elementi A.1, A.2, A.3, B.1) attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie".

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento

qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Viene inserita una soglia di sbarramento al punteggio tecnico di 40 punti, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (Prezzo) si utilizza il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto limitato, attraverso la seguente formula

$$\mathbf{C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}}$$

$$\mathbf{C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale offerto) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale offerto sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,80$

Amax = valore dell'offerta (ribasso percentuale offerto) più conveniente

18.2. Criteri motivazionali a cui si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione dei criteri di natura qualitativa

I criteri di natura qualitativa relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente:

ELEMENTO A - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, sul piano strutturale e sul piano impiantistico in relazione a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

ELEMENTO B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico:

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

Progettazione

Verranno valutate positivamente le relazioni che indichino dettagliatamente:

- a)** le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- b)** le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara;
- c)** le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le

opere;

d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;

e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso:

1. la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
2. la redazione di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;
3. la redazione dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione;
4. l'individuazione all'interno del gruppo di lavoro di giovani professionisti.

Direzione lavori

Verranno valutate positivamente le relazioni che indichino dettagliatamente:

a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;

b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;

c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
2. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

18.3 Operazioni di gara

18.3.1. La prima seduta pubblica avrà luogo nella sede della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo, presso il Comune di Saluzzo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN) il giorno **13.08.2016**, alle ore **15.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.3.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

18.3.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta **“A – Documentazione amministrativa”**, nella prima seduta si procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, i necessari integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver

soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

18.3.4. Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, si procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

18.3.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

18.3.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non avranno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente par. 18.1..

18.3.7. Successivamente, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità di cui al presente disciplinare, e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

18.3.8. Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali sia stata accertata tale condizione.

18.3.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

18.3.10. La Commissione comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

18.3.11. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, si procederà a valutare la congruità dell'offerta ed eventualmente ad escludere l'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

18.3.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta

tecnica.

18.3.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

18.3.14. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria definitiva.

19. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. Disciplina del soccorso istruttorio.

20.1. La Stazione Appaltante applicherà la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

20.2. Sono considerati indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli operatori economici alla gara le dichiarazioni e gli elementi di cui ai precedenti paragrafi:

- 15.1.;
- 15.1.1.;
- 15.1.2.
- 15.2. punti 1., 2., 3., 4., 5., 6.;
- 15.3. lettere a., b., c., d., e.;
- 15.4.;
- 15.6. lettere a., b., c.;
- 15.7. ;
- 15.8. lettera d., secondo periodo;
- 15.9.;
- 15.10.;
- 15.11.;
- 15.12.;
- 15.13.;
- 15.14.;
- 15.15.;
- 15.16.;
- 15.17.;
- 15.18.;

- 15.19.;
- 15.20.;
- 15.21.;
- 15.22.;
- 15.23.;

nonché l'allegazione, qualora richiesta dal presente disciplinare di gara in relazione alle dichiarazioni o agli elementi elencati nel presente paragrafo, di copia fotostatica di un documento d'identità del relativo sottoscrittore.

20.3. In caso di mancata o incompleta resa di uno dei suddetti dichiarazioni o elementi la stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a:

a) applicare una sanzione pari a **€ 1.000,00** (euro mille/00). La sanzione verrà applicata indipendentemente dal numero delle mancanze e/o delle incompletezze delle dichiarazioni o degli elementi.

b) richiedere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione o dell'elemento, mediante presentazione della stessa o completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.

20.4. Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l'integrazione degli elementi essenziali la Stazione Appaltante assegna al concorrente interessato un termine non superiore a dieci giorni. Qualora entro tale termine il concorrente non presenti o completi la dichiarazione mancante o incompleta o non integri l'elemento essenziale mancante, **sarà escluso dalla gara.**

20.5. Qualora il concorrente non abbia presentato la ricevuta del versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00), di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara, si applica il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dal presente paragrafo 20, sia per l'applicazione della sanzione sia per la regolarizzazione. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC deve comunque essere stato effettuato entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e decorrere da tale data: qualora il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente interessato **è escluso dalla gara.**

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.